

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 373)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1964 (V. Stampato n. 679)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 gennaio 1964*

---

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

Art. 1.

Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per

l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;

c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, è elevato da lire 420 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;

d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 600 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

#### Art. 2.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione, nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonchè per il funzionamento di commissioni, di comitati e per compensi, indennità e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti commissioni e comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.

Lo stanziamento di cui è cenno è elevato a lire 60 milioni per l'esercizio finanziario

1964-65 ed a lire 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.